L'onorevole Chiapusso ha facoltà di parlare.

Chiapusso. L'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre alla Camera, viene a suffragare il concetto al quale si è inspirata la Commissione nel compilare l'articolo 5 del disegno di legge, ed io spero che la Commissione stessa non avrà difficoltà di accettarlo. Si tratta solamente di togliere questo inciso: *che si trovano già classificate*, lasciando che le strade obbligatorie possano essere sostituite da strade mulattiere.

Il concetto della classificazione mi pare completamente estraneo a questo disegno di legge; si tratta essenzialmente di stabilire che le strade obbligatorie abbiano i caratteri di viabilità e di località indicati nel secondo comma dell'articolo 5, senza andare a vedere se siano state classificate o no precedentemente.

Io credo che il concetto mio sia così semplice e si accordi tanto con quello della Commissione, che questa non avrà difficoltà ad accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

Tripepi. La discussione sull'articolo 5 è stata già fatta durante la discussione generale. Io mi permetterò tuttavia di aggiungere una semplice osservazione ed è di chiedere uno schiarimento al relatore e al ministro.

Questo articolo 5, per alcuni degli oratori che hanno parlato, rappresenta un vantaggio, un vero beneficio pei Comuni privi di comunicazioni; per altri, come per l'onorevole Diligenti, rappresenta un vero disastro. Ora io credo che potremmo essere contenti tutti e considerare la disposizione nuova, introdotta in quest'articolo 5, come un vero vantaggio, quando si ammettesse che il sussidio da accordarsi a queste strade mulattiere, che vengono a figurare per la prima volta nella nostra legislazione, non impedisse che, trovandosi in seguito nella possibilità di costruire delle vere strade rotabili obbligatorie, questi Comuni, che per ora provvisoriamente si contentano di una strada mulattiera, avrebbero diritto al sussidio per le strade obbligatorie ordinarie. Io credo che questo debba essere il concetto a cui la Commissione e l'onorevole ministro abbiano ispirato la disposizione di questo articolo 5. E poichè mi trovo a parlare su questo articolo 5, mi permetto di chiedere un altro schiarimento. Nella legge 30 agosto 1868, all'articolo 9, si stabiliva una classifica in ordine di importanza per la concessione del sussidio. Si dava il sussidio, per esempio, con precedenza ai Comuni, che hanno una minore quantità di strade, in secondo luogo ai Comuni la cui condizione economica era più grave; in terzo luogo, ai Comuni che costruivano una strada affatto nuova.

Ora, in riguardo di questi Comuni contemplati dall'articolo 5 in vista della condizione disastrosa della loro viabilità, cioè che non solo non hanno avuto mai una strada obbligatoria, non solo non l'hanno, ma non hanno nemmeno la possibilità di averla, non si potrebbe stabilire una posizione privilegiata? Io dico: questo sussidio che voi concedete alle strade mulattiere non è il caso di concederlo a queste strade, a questi Comuni, con preferenza, che non hanno strade di alcun genere? Anzi io credo (e appunto per questo non propongo un emendamento) che non sia il caso di farne una proposta speciale, ma basterebbe un chiarimento, una rettifica, un'interpretazione dell'onorevole relatore della Commissione e del ministro, perchè quando al numero 1 dell'articolo 9 si contemplano quei Comuni, che hanno una minore quantità di strade, è logico che nessun Comune ha una minore quantità di strade di quello che non ne ha alcuna, come sono i Comuni cui si riferisce l'articolo 5. Ecco lo schiarimento, che io desidero avere dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

Mi sia ancor lecito di aggiungere un'ultima considerazione su questo proposito. La disposizione contenuta nell'articolo 4 testè approvato è certamente savissima, ed è quella per la quale questo disegno di legge è stato accolto con manifestazioni di favore, perchè mercè di essa si riesce ad impedire quelle tali esecuzioni d'ufficio, che in sostanza rappresentarono e rappresentano il disastro dei Comuni. Però io domando all'onorevole ministro: vi pare che sia utile e necessario estendere la disposizione contenuta nell'articolo 4 anche alle strade mulattiere di cui nell'articolo 5 si tratta? Per costruire una strada mulattiera bisognerà, nientemeno, andare al Consiglio di Stato, ottenere l'approvazione, insomma superare tutte quelle difficoltà, che con questa nuova disposizione di legge incominciamo ad introdurre nella nostra legislazione?

Ecco le due osservazioni che intendevo di fare, ed a cui attendo una risposta dall'onorevole relatore o dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marchiori, *relatore.* Risponderò brevemente, anche perchè l'ora è molto tarda.

La Commissione, nel fare quest'articolo 5°,